



LEGGE DI BILANCIO 2017

Decreto Legge 193 del 22 ottobre 2016

Legge 232 dell'11 dicembre 2016

TORINO 3 FEBBRAIO 2017

INDICE

• Nuovo regime per cassa	4
• Nuovo regime IRI	15
• Nuovi adempimenti relativi a spesometro e liquidazioni periodiche IVA	22
• Rottamazione cartelle	26
• Novità fiscali anno 2017	30
• Riaperture e proroghe anno 2017	31
• Il nuovo “TAX DAY”	32
• Dagli studi di settore agli indici di affidabilità	33
• Agevolazioni per assunzioni	34
• Welfare aziendale	36
• Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito	40
• L’anticipo pensionistico APE	41

INDICE

- Diritto e rapporti di lavoro: le prime sentenze significative del 201748
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 50
- Verifica del Repechage anche per mansioni inferiori 51
- Licenziamento e insubordinazione 52

NUOVO REGIME PER CASSA

Requisiti per la contabilità semplificata

Presupposto soggettivo	Presupposto oggettivo
Persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del Tuir	Ricavi conseguiti, nell'annualità precedente, non superiori a: <ul style="list-style-type: none">• euro 400.000,00 per imprese con oggetto prestazioni di servizi;• euro 700.000,00 per imprese esercenti altre attività
Snc, sas e soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 55 del Tuir	
Enti non commerciali che, a latere dell'attività istituzionale principale, esercitano un'attività commerciale in via non prevalente	
Trust, se esercitano un'attività commerciale in via non prevalente	

Modifiche normative

ART. 66 TUIR

INTRODUZIONE “NUOVO REGIME” → ELIMINAZIONE
COMPETENZA E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE REDDITO

ART. 18 D.P.R. 600/1973


MODIFICA SCRITTURE CONTABILI → MODALITA’ DI TENUTA

Adozione


REGIME PER CASSA



REGIME NATURALE PER SOGGETTI CON REQUISITI PER
CONTABILITA' EX ART. 18 D.P.R. 600/1973



NON E' UN'OPZIONE



ATTENZIONE A SOGGETTI CHE
INIZIANO ATTIVITA' NEL 2017

Determinazione reddito d'impresa
regime per cassa

Componenti positive:

- Ricavi e altri proventi percepiti ex art. 85 e 89 Tuir
- Autoconsumo personale e familiare dell'imprenditore ex art. 57 Tuir
- Redditi patrimonio ex art. 90, c. 1 del Tuir
- Plusvalenze ex art. 86 Tuir
- Sopravvenienze attive ex art. 88 Tuir

Componenti negative:

- Costi di acquisto materie prime/merci/servizi
- Spese per personale dipendente o assimilato
- Spese per lavoro autonomo
- Canoni leasing/affitto/noleggio
- Spese per utenze
- Minusvalenze e sopravvenienze passive ex 101 Tuir
- Quote di ammortamento dei beni materiali
- Perdite di beni strumentali e perdite su crediti
- Accantonamenti TFR
- Deduzioni forfettarie (rappresentanti, autotrasportatori)

Ambito temporale

1° PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME



REDDITO DEL PERIODO D'IMPOSTA IN CUI E' APPLICABILE
PRINCIPIO DI CASSA E' RIDOTTO:

“dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza”

Ambito temporale

PASSAGGIO REGIME




PER EVITARE SALTI/DUPLICAZIONI DI TASSAZIONE IN CASO DI
PASSAGGIO DAL PRINCIPIO DI CASSA AL REGIME ORDINARIO
(CONTABILITA' ORDINARIA) E VICEVERSA

“i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito ... non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”

Regole per registri contabili

ART. 18 D.P.R. 600/1973



<p>2 REGISTRI DISTINTI: INCASSI E PAGAMENTI</p>	<p>TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E INDICAZIONE MANCATI INCASSI E PAGAMENTI</p>
---	---

Tenuta di due registri: incassi e pagamenti

Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art. 18, i soggetti in esame devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti e le spese sostenute indicando per ciascun incasso e spesa:

- il relativo importo
- le generalità / indirizzo / comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento
- gli estremi della fattura

Tenuta dei registri IVA e annotazione incassi e pagamenti

In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi e pagamenti, nel caso in cui l'incasso e il pagamento non siano avvenuti nell'anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l'importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti ed i costi sostenuti vanno **annotati separatamente** nel periodo d'imposta di incasso e pagamento, indicando il documento già registrato ai fini IVA.

Opzione necessaria

L'utilizzo dell'alternativa in esame è subordinata all'esercizio di una specifica opzione, avente **validità minima triennale**.

IL NUOVO REGIME IRI

art. 55 bis TUIR



**TASSAZIONE
SEPARATA**

Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a **tassazione separata** con aliquota prevista dall'art.77.



**DEDUZIONI
PRELIEVI**

Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le **somme prelevate**, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

Art. 55 bis TUIR



Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.



Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi.

Regime opzionale dal 2017

POSSIBILE SCELTA



- TASSAZIONE REDDITO DI IMPRESA AL **24%**
- TASSAZIONE DEI **PRELEVAMENTI A IRPEF PROGRESSIVA**
- **PRELEVAMENTI IN DEDUZIONE DAL REDDITO**
- **DISAPPLICAZIONE TRASPARENZA**

OPZIONE

- DURA PER 5 ANNI
- SI ESPRIME NELLA DICHIARAZIONE DEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE (TEMPO PER VALUTARE)

Ambito soggettivo

SOGGETTI CON REDDITO DI IMPRESA IN «ORDINARIA»




DITTE INDIVIDUALI
IMPRESE FAMILIARI
IMPRESE CONIUGALI
SOCIETA' DI PERSONE
SRL CON RISTRETTA BASE

Meccanismo di funzionamento

**REDDITO DI IMPRESA DELL'ANNO «N»
(DETERMINATO CON REGOLE ORDINARIE)**

□ QUOTA PRELEVATA
(NON RELATIVA AD ANNI SINO AL 2016)

□
□ QUOTA NON PRELEVATA



Meccanismo di funzionamento

Evoluzione schematizzata da relazione illustrativa

	ANNO	REDDITO PRODOTTO	SOMME PRELEVATE TASSATE A IRPEF	REDDITO TASSATO IRI	PERDITE IRI RIPORTABILI
PRELIEVO GENERA PERDITA	N.	100	40	60	
	N.+1	100	60	40	
	N.+2	20	50	0	30
PERDITA RIDUCE REDDITO	N.+3	170	40	100	0
				(130-30)	
	Totale	390	190	200	0

Calcoli di convenienza

**REGIME
IRPEF**

- REDDITO IMPRESA: 100.000,00
- IRPEF DOVUTA: 36.170,00

**REGIME
IRI**

CON PRELIEVO DI euro 80.000,00

- IRPEF DOVUTA: 25.570,00
- IRI DOVUTA SU 20.000,00: 4.800,00

-3.800,00

CON PRELIEVO DI euro 60.000,00

- IRPEF DOVUTA: 19.270,00
- IRI DOVUTA SU 40.000,00: 9.600,00

-7.300,00

CON PRELIEVO DI euro 40.000,00

- IRPEF DOVUTA: 11.520,00
- IRI DOVUTA SU 60.000,00: 4.800,00

-10.250,00

CON PRELIEVO DI euro 20.000,00

- IRPEF DOVUTA: 4.800,00
- IRI DOVUTA SU 80.000,00: 19.200,00

-12.170,00

NUOVI ADEMPIMENTI RELATIVI A SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Dal 1° gennaio 2017 tutti i contribuenti soggetti passivi IVA sono obbligati a trasmettere per via telematica ogni 3 mesi:

- UNA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE CON I SEGUENTI DATI:
 - dati identificativi dei soggetti con i quali si sono svolte le operazioni
 - data e numero fattura
 - base imponibile e aliquota applicata
 - imposta
 - tipo operazione
- UNA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA:
 - tutti i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, anche se a credito.

Scadenza spesometro

Per il 2017

- 1° e 2° trimestre entro 25 luglio
- 3° trimestre entro 30 novembre
- 4° trimestre entro 28 febbraio 2018

Dal 2018

- 1° trimestre entro 30 maggio
- 2° trimestre entro 16 settembre
- 3° trimestre entro 30 novembre
- 4° trimestre entro 28 febbraio 2019

Scadenza liquidazioni periodiche IVA

- 1° trimestre entro 31 maggio
- 2° trimestre entro 16 settembre
- 3° trimestre entro 30 novembre
- 4° trimestre entro 28 febbraio 2018

Sanzioni

- Omessa o ritardata trasmissione dei dati (nuovo Spesometro):
 - regolarizzata entro 15 giorni: euro 1,00 per ogni fattura non comunicata con un massimo di euro 500,00 cumulativo per ciascun trimestre
 - regolarizzata oltre 15 giorni: euro 2,00 per ogni fattura non comunicata con un massimo di euro 1.000,00 cumulativo per ciascun trimestre
- Omessa o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche:
 - regolarizzata entro 15 giorni: sanzione da 250,00 a 1.000,00 euro
 - regolarizzata oltre 15 giorni: sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Benefici

- cancellazione delle sanzioni e relativi aggi
- cancellazione interessi di mora e di dilazione
- cancellazione somme aggiuntive, cioè accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali e assicurativi

- Possono essere definiti tutti i carichi affidati ad Equitalia entro il 31 dicembre 2016
- l'istanza deve essere inviata telematicamente entro il 31 marzo 2017
- il numero massimo delle rate è di 5: luglio 24% - settembre 23% - novembre 23% - aprile 2018 15% - settembre 2018 15%. Sulle somme dilazionate sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo decorrenti dal 1° agosto 2017.

Dilazioni in corso

obbligo di pagare le rate in scadenza dal 1° ottobre a fine dicembre 2016

- sospeso il pagamento delle rate che scadono dal 1° gennaio 2017 al termine per il versamento della 1° rata della sanatoria.

Rottamazione esempio cartella esattoriale

IVA	4.700,00
SANZIONI	4.700,00
INTERESSI DA RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO	780,00
INTERESSI DI MORA	910,00
AGGIO DELLA RISCOSSIONE	998,00
SPESE NOTIFICA	5,88
TOTALE DA VERSARE	12.093,88

CON ROTTAMAZIONE

IVA A RUOLO	4.700,00
INTERESSI RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO	780,00
AGGIO DELLA RISCOSSIONE	493,00
SPESE NOTIFICA	5,88
TOTALE DA VERSARE	5.978,88
DIFFERENZA	6.115,00

NOVITA' FISCALI ANNO 2017

IRES	aliquota ridotta al 24%
SPESE DI VIAGGIO	no compenso in natura per professionista se pagate dal committente
RITENUTE D'ACCONTO	scomputabili per cassa se operate entro presentazione dichiarazione
RIMBORSI IVA	senza adempimenti aggiuntivi → innalzamento soglia ad euro 30.000,00
COMUNICAZIONI	entro ultimo giorno 2° mese successivo ad ogni trimestre – dati fatture e liquidazioni

RIAPERTURE E PROROGHE ANNO 2017

OPERAZIONI AGEVOLATE	assegnazioni – trasformazioni – cessioni fino al 30/09/2017
RIVALUTAZIONI	terreni e partecipazioni → possesso al 01/01/2017 beni d'impresa → bilancio al 31/12/2015
DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE	fino al 31/12/2017 → 65% parti comuni fino al 31/12/2021 → 65%/70%/75%
DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE	fino al 31/12/2017 → 50% antisisma fino al 31/12/2021 → 50%/70-80%/75-85%
DETRAZIONE <i>BONUS</i> MOBILI	fino al 31/12/2017 → 50% interventi di recupero dal 01/01/2016

IL NUOVO “*TAX DAY*”

Il decreto fiscale interviene anche in merito ai **termini** di versamento delle **imposte** derivanti dalla dichiarazione annuale. Il primo intervento riguarda i debiti che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi, prevedendo che:

- per i **soggetti IRPEF** il termine viene differito al 30 giugno (prima era il 16) dell'anno di presentazione della dichiarazione
- nel caso di **soggetti IRES** il termine di versamento delle imposte è fissato all'**ultimo** giorno (prima era il 16) del **sesto mese successivo** alla chiusura del periodo d'imposta (quindi, per le società con periodo coincidente con l'anno solare, anche in questo caso si farà riferimento al 30 giugno).

DAGLI STUDI DI SETTORE AGLI INDICI DI AFFIDABILITA'

Dal prossimo anno (Unico 2018) è prevista l'abolizione degli STUDI DI SETTORE che verranno gradualmente sostituiti dagli INDICATORI DI AFFIDABILITA'

- quindi fine di possibilità di adeguamento
- da questi scaturirà una pagella su scala da uno a dieci, quanto più alto è il grado di affidabilità tanto più il contribuente potrà accedere ad un REGIME PREMIALE, quanto più basso, tanto più aumenterà il rischio SELEZIONE.

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI

- Il 2017 sancisce la fine delle agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione per il sud-Italia dove permangono) che hanno caratterizzato il panorama del lavoro del biennio 2015/2016.
- Nel 2017, ad essere agevolate saranno solamente le assunzioni a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto in azienda (la stessa che assume) un percorso formativo nell'ambito alternanza scuola-lavoro.

Ad essere agevolate saranno le assunzioni eseguite entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio.

L'agevolazione consiste in una riduzione dei contributi previdenziali versati dall'azienda sino ad un tetto massimo di euro 3.650,00 annui.

WELFARE AZIENDALE

Il sistema di welfare, già introdotto dalla Legge di stabilità 2016, porta per il 2017 una sola novità, ovvero l'aggiunta di un nuovo tipo di benefit per il sostegno dell'ambito familiare.

Non concorrono a formare reddito, infatti, i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o di gravi patologie.

La Legge interviene inoltre sulle regole relative alla parziale detassazione dei premi di risultato/partecipazione agli utili, incrementandone i valori di riferimento.

N.B.: Gli accordi che disciplinano i premi di risultato in denaro possono prevedere che gli stessi vengano sostituiti (in tutto o in parte), per scelta del lavoratore, con welfare aziendale.

Premio erogato	Retribuzione lavoratore				Costo azienda	
	Lorda		Netta		Base	Con 13esima e TFR
	Base	Con 13esima	Base	Con 13esima		
<u>IN DENARO</u>						
Impiegati	1800	1950	1237	1339	2336	2665
Operai	1800	1950	1237	1339	2422	2759
<u>IN WELFARE</u>						
Impiegati	1800	1950	1800	1889	1800	2129
Operai	1800	1950	1800	1889	1800	2137
<u>DIFFERENZA (welfare – denaro)</u>						
Impiegati	0	0	563	550	-536	-536
Operai	0	0	563	550	-622	-622

AMMORTIZZATORI SOCIALI E SOSTEGNO AL REDDITO

Dal 1° gennaio 2017 spariscono dal panorama degli ammortizzatori sociali la mobilità e la disoccupazione speciale edile.

Con il venire meno della mobilità le aziende non dovranno più sostenere i costi relativi alla contribuzione ordinaria per questo ammortizzatore sociale (0,30%).

L'ANTICIPO PENSIONISTICO (APE)

Si tratta di un prestito che viene concesso in favore di lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia.

La restituzione avviene alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici previsti per l'accesso al trattamento, per un massimo di vent'anni.

L'APE decorre dal 1° maggio 2017 ed è consentito agli iscritti all'AGO ed alla gestione separata.

I lavoratori interessati devono avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi, devono inoltre maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi, per allinearsi con il requisito anagrafico previsto per il 2018.

Dipendenti e datori di lavoro possono accordarsi per aumentare, a spese di questi ultimi, il montante contributivo del lavoratore.

Per il datore di lavoro il vantaggio di questa operazione sta nell'avere un ulteriore mezzo di gestione degli esuberi senza richiedere un intervento diretto dello Stato.

L'entità della contribuzione dovrà essere almeno pari all'equivalente della contribuzione volontaria (nel 2016 al 32,87% della retribuzione imponibile dell'ultimo anno) per l'arco di tempo fra l'accesso all'APE e la maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia.

Ad esempio, per un dipendente con una retribuzione imponibile annuale pari ad euro 30.000,00, cui manchino 3 anni alla pensione di vecchiaia, il datore di lavoro destinerà un contributo totale di circa euro 29.500,00.

Il costo dell'APE aziendale corrisponde pertanto al solo costo della contribuzione, risparmiando il pagamento delle retribuzioni per tutto il periodo anticipato, nonché la maturazione dei ratei e del TFR.

Tale somma dovrà essere materialmente versata all'INPS in un'unica soluzione entro la scadenza di pagamento dei contributi del mese di percezione dell'Ape (per esempio, prima mensilità di Ape percepita a giugno 2017, versamento entro la fine di luglio).

CONFRONTO

Ape Aziendale

- Libero accordo tra datore di lavoro e dipendente, senza vincolo di organico aziendale e di accordo sindacale



- Quantificazione minima del costo pari a quello della contribuzione calcolata sull'ultimo anno di retribuzione imponibile, senza polizze fideiussorie



- Permette l'accesso solamente alla pensione di vecchiaia



Prepensionamento Fornero

- Riservato solo ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti. Necessita di un accordo sindacale e la cessazione del rapporto di lavoro prima della c.d. isopensione, pagata dal ddl e liquidata dall'INPS



- È più oneroso in quanto il ddl deve sostenere anche l'onere della contribuzione figurativa e della polizza fideiussoria



- Concesso ai dipendenti a cui manchino non più di 4 anni alla pensione, anche a quella anticipata



DIRITTO E RAPPORTI DI LAVORO: LE PRIME SENTENZE SIGNIFICATIVE DEL 2017

Patto di prova e recesso

La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 1180/17 depositata il 18 gennaio u.s. risponde al quesito:

**IN QUALI TERMINI E' SINDACABILE IL RECESSO DEL DATORE
DI LAVORO AL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA DEL
LAVORATORE?**

La valutazione datoriale in ordine all'esito della prova è ampiamente discrezionale e non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso.

Infatti, incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito in quanto estraneo alla funzione del patto di prova.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

IL DATORE LICENZIA? A PATTO CHE SPIEGHI PERCHE' NON PUO' RIALLOCARE IL LAVORATORE.

La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 618/17, depositata il 12 gennaio u.s. ha stabilito che:

«in tema di repechage, grava sulla parte datoriale l'onere di provare la possibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore nell'ambito del contesto organizzativo aziendale, ogniqualvolta non esistano mansioni compatibili con la sua qualifica ed esperienza pregressa».

Tale orientamento si adegua al principio della vicinanza della prova: mentre il lavoratore, infatti, non conosce la complessiva situazione aziendale per verificare dove e come potrebbe essere riallocato, per il datore di lavoro, che ne è perfettamente consapevole, è sicuramente più facile.

.....VERIFICA DEL REPECHAGE ANCHE PER MANSIONI INFERIORI!

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 dicembre 2016 n. 26467 ha peraltro stabilito che:

«nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'onere del datore di lavoro di provare l'adempimento all'obbligo di *repechage* va assolto anche in riferimento a posizioni di lavoro inferiori, ove rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore e compatibili con l'assetto organizzativo aziendale».

Il datore di lavoro, in conformità al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, è tenuto a prospettare al lavoratore la possibilità di un impiego in mansioni inferiori quale alternativa al licenziamento e a fornire la relativa prova in giudizio.

LICENZIAMENTO E INSUBORDINAZIONE

Toni sgarbati nei confronti del superiore: niente licenziamento

La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 1315 del 2017 depositata il 19 gennaio u.s. statuisce che:

«il rimprovero forte e mal digerito dall'operaio, che reagisce in malo modo, utilizzando toni inurbani nei confronti del responsabile dello stabilimento, non è sufficiente per arrivare al licenziamento».

Per riscontrare la violazione del vincolo di subordinazione occorre considerare il contesto ambientale lavorativo ed emotivo in cui detta reazione risulta maturata: se il rimprovero del superiore è eccessivo, la suddetta reazione del lavoratore non è così grave da giustificare la sanzione espulsiva.